

Un momento importante per la professione contabile in Italia⁽¹⁾

del Prof. GIANFRANCO CAPODAGLIO

ABSTRACT: With reference to accountancy profession, these first years of the new Century are characterized by deep changes, first involving financial statements of the big companies, in particular listed companies, then spreading to smaller entities. This phenomenon will have different impacts on various Countries in the EU, depending on the composition of their respective economic system. The participation of the professional organizations in the European debate is so particularly important. The “Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (the national professional body of accountants in Italy) gave an important contribution with the main purpose to safeguard accountants’ and national entities’ interest.

1. Considerazioni generali sul processo di armonizzazione contabile⁽²⁾

Come è noto, l’Unione Europea, con una serie di regolamenti⁽³⁾, ha obbligato gli Stati membri ad adottare, a partire dal 1 gennaio 2005, i principi contabili IAS/IFRS⁽⁴⁾ per la redazione dei bilanci consolidati delle società i cui titoli sono trattati su mercati regolamentati⁽⁵⁾.

Lo Stato italiano, con la legge 31 ottobre 2003 n. 306 (“Legge Comunitaria 2003”, pubblicata sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003) e con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, ha inteso aderire all’armonizzazione contabile promossa dall’Unione, andando oltre gli obblighi imposti dal citato regolamento ed estendendone l’applicazione ai bilanci d’esercizio di talune tipologie di imprese.

L’espressione IAS/IFRS è normalmente tradotta in italiano come “principi contabili internazionali”: l’uso di questi termini, però, può trarre in inganno. Un “*accounting standard*” (o “*financial reporting standard*”) non è propriamente un “principio contabile” nel senso asse-

⁽¹⁾ Il titolo cita la “*professione contabile*”: ovviamente intendiamo riferirci principalmente alla professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile, recentemente riunite in un unico albo.

⁽²⁾ Cfr. G. CAPODAGLIO e A. RICCI, *Le finalità conoscitive del bilancio d’esercizio*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale* – novembre-dicembre, 2008.

⁽³⁾ Si confrontino, in particolare, i regolamenti n. 1606/2002; 1725/2003; 707, 2086, 2236, 2237, 2238 del 2004; 211, 1073, 1751, 1864, 1910, 2106 del 2005; 108, 708, 1329 del 2006.

⁽⁴⁾ È interessante notare come il cambiamento del nome attribuito agli standard, da IAS a IFRS è sintomatico di un processo evolutivo che tende ad allontanare le finalità del bilancio dalle necessità del “rendiconto” proprio della contabilità generale (accounting) a quelle prospettive dell’informazione finanziaria (financial reporting).

⁽⁵⁾ Il *Framework* non è stato oggetto di omologazione da parte dell’Unione Europea, pur essendo frequentemente citato dai singoli standard.

gnato al termine dalla dottrina e dalla prassi italiane, ma una semplice “regola empirica”, suscettibile di progressivi cambiamenti, a seconda di come la prassi prevalente percepisce i mutamenti dei contesti economici nei quali deve essere adottata.

In particolare gli *standard* non rispondono ad alcun sistema generale di riferimento: essi, invero, prevalgono rispetto al c.d. “quadro sistematico” (*Framework*), che vale solo se non in contrasto con quanto indicato nelle singole regole⁽⁶⁾.

Se consideriamo qual è il ruolo degli IAS/IFRS nei paesi nei quali hanno avuto origine e si sono sviluppati, constatiamo una loro valenza assolutamente diversa rispetto a quanto avviene per i principi italiani: come è noto, laddove vige la c.d. *common law*, l’ordinamento giuridico è fondato su leggi non scritte e sviluppate attraverso i precedenti delle decisioni giurisprudenziali. Queste ultime si ispirano alle “*best practise*”, che per la materia del bilancio sono costituite dai “principi contabili generalmente accettati”.

Trattasi, ad evidenza, di un ruolo di grande rilievo, che vincola pesantemente l’operato di tutti coloro che sono interessati alla materia, compresi, ovviamente, gli organi giudicanti di ogni ordine e grado.

Il fatto fortemente innovativo per il nostro ordinamento non si limita a ciò: come detto gli *standard* sono in continua evoluzione e sono emanati da un organismo privato, che, così, si sostituisce al legislatore nazionale.

È ormai unanimemente riconosciuto che gli *standard* sono finalizzati a rappresentare principalmente le informazioni utili al socio (presente e futuro), piuttosto che quelle utili alla società: in altre parole, il bilancio deve offrire il maggior numero di informazioni possibile sulla probabilità per il socio di incassare, in un arco di tempo prevedibile, la somma investita, più o meno il risultato dell’investimento, attraverso la distribuzione di dividendi e la successiva rivendita dei titoli acquistati.

2. Le consultazioni dell’Unione europea e le osservazioni del CNDCEC

Negli ultimi due anni l’Unione Europea sta attuando una seconda fase del processo di armonizzazione contabile, questa volta tesa ad armonizzare le regole contabili delle imprese di minori dimensioni. In particolare, vengono proposti due diversi regimi: l’uno rivolto alle imprese piccole e medie, l’altro a quelle “piccolissime” o “micro”.

Entrambe le proposte sono state oggetto di un processo di consultazione rivolta ai principali interlocutori istituzionali europei; il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili ha partecipato attivamente a tale consultazione, emanando alcuni documenti. In particolare è stato emanato nel luglio 2008 il documento intitolato “Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente l’attuazione delle Direttive comunitarie 2001/65/CE e 2003/31/CE”. In esso troviamo un’osservazione preliminare sul fatto che il sistema economico italiano è caratterizzato dalla presenza di oltre quattro milioni di imprese; le PMI, considerando tali quelle sino a 50 addetti, rappresentano il 99% del totale: la questione, quindi, riguarda la quasi totalità delle imprese italiane.

L’eventuale adozione generalizzata dei principi contabili IAS/IFRS costituirebbe una vera e propria “rivoluzione” nelle prassi amministrative di milioni di soggetti economici; il

(6) *Framework, finalità e ruolo*, paragrafo 3.

Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, nel formulare le proprie osservazioni, ha tenuto conto degli elementi di criticità connessi con l'eventuale suddetta generalizzazione, confrontandoli con i possibili benefici che ne potrebbero scaturire.

Prima di fornire qualsiasi osservazione sulla proposta di modifiche alla normativa sul bilancio, occorre verificare quali siano i destinatari delle informazioni di bilancio e quali siano i loro fini conoscitivi.

Esiste un confine netto, che divide le imprese in due categorie, caratterizzate da interlocutori e da esigenze conoscitive fra loro molto diverse e spesso contrastanti: le società che si rivolgono ai mercati regolamentati del capitale di rischio per le loro esigenze finanziarie e quelle che non lo fanno e pertanto non sono caratterizzate dalla necessità di una *public accountability*.

Per stabilire quali siano le finalità conoscitive del bilancio non si può prescindere dall'individuare a chi siano destinate tali informazioni: per quanto riguarda i presupposti che hanno spinto il legislatore comunitario ad emanare – e quello italiano a recepire – l'obbligo per le società quotate di adottare gli IAS/IFRS, giova ricordare quanto riportato dal *Framework* degli *standard*. Esso indica quali sono le finalità che i principi contabili internazionali riconoscono al bilancio, destinato a soddisfare le esigenze conoscitive di molti soggetti, ma, fra di essi, assume una netta prevalenza la categoria degli "investitori", che vengono così descritti: "chi fornisce capitale di rischio e i suoi consulenti sono interessati al rischio inerente al loro investimento e al relativo rendimento. Essi necessitano di informazioni che li aiutino a decidere se comprare, mantenere o vendere. Gli azionisti, inoltre, sono interessati ad usufruire delle informazioni che li mettano in grado di valutare la capacità dell'entità di pagare dividendi"⁽⁷⁾.

È affermata in modo deciso l'intenzione di sacrificare le esigenze di tutti gli altri interlocutori, se incompatibili con quelle degli investitori: "poiché gli investitori sono i fornitori del capitale di rischio all'entità, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio".

Gli *standard*, pertanto, sono intesi a rappresentare principalmente le informazioni utili al socio investitore (presente e futuro), piuttosto che quelle utili alla società: in altre parole, il bilancio deve offrire il maggior numero di informazioni possibile sulla probabilità per il socio di incassare, in un arco di tempo prevedibile, la somma investita più o meno il risultato dell'investimento, attraverso la distribuzione di dividendi e la successiva rivendita dei titoli acquistati. A questo scopo, per il socio, l'ottenimento da parte della società di redditi destinabili - e probabilmente destinati - alla distribuzione, oppure il rialzo del corso dei titoli da lui posseduti, hanno la medesima valenza.

Dato il contenuto numero degli utilizzatori esterni interessati alle informazioni di bilancio delle PMI, il costo che occorrerebbe sostenere per la raccolta e produzione di dati non utilizzati potrebbe risultare più ampio dei benefici che si otterrebbero da una maggiore *disclosure*.

Sul punto, quindi, possiamo escludere che un'adozione generalizzata degli IFRS da parte delle PMI sia auspicabile, per una serie di motivi:

- a) essi rispondono ad esigenze conoscitive diverse da quelle sentite dai naturali destinatari delle informazioni di bilancio delle PMI;

(7) Si veda: IASB, *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*, par. 9.

- b) comporterebbero un notevole aggravio negli oneri amministrativi, che risulterebbero non compatibili, tra l'altro, con la sentita esigenza di ridurre tali oneri, prevista anche dagli "Accordi di Lisbona";
- c) è in atto una interessante "inversione di tendenza" a livello europeo, fortemente critica sull'operato dello IASB ed assolutamente contraria all'estensione degli IAS/IFRS alle PMI.

A quest'ultimo riguardo, si deve rilevare che l'Unione Europea sta assumendo una posizione particolarmente critica nei confronti degli IFRS per le PMI⁽⁸⁾.

In data 5 febbraio 2008, la Commissione dell'Unione Europea per i problemi economici e monetari ha approvato una Risoluzione del Parlamento Europeo sugli IFRS e sullo IASB, il cui significato non può essere trascurato dagli Stati membri⁽⁹⁾. In particolare nei punti 30, 31 e 32 ed ancor più i punti dal 36 al 50 riguardanti gli IFRS e le PMI, viene evidenziato che:

- gli IFRS sono eccessivamente complicati per le PMI;
- gli obblighi connessi sono troppo estesi;
- il relativo onere amministrativo è sproporzionato rispetto all'obbligo di informazione.

Tale parere risulta fortemente critico nei confronti della struttura e del funzionamento dello IASB e contrario all'estensione dei principi contabili internazionali alle PMI, anche se semplificati o modificati. In particolare, ritiene che l'individuazione dei destinatari delle informazioni relative al bilancio delle PMI renda incompatibile con la struttura economica europea gran parte degli IAS/IFRS. Queste osservazioni possono essere, in parte, riferite anche all'applicazione di norme che presentano obblighi simili rispetto a quelli previsti dai principi contabili internazionali.

L'introduzione della valutazione al *fair value* di alcuni fatti di gestione e investimento nello scenario economico italiano, notoriamente caratterizzato da una preponderante presenza di PMI, rischia di comportare difficoltà operative nella corretta valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sul bilancio delle imprese, con conseguenti fluttuazioni delle situazioni patrimoniali ed economiche da un anno all'altro. Inoltre, la stima del *fair value* comporta spesso l'utilizzo di tecniche valutative complesse che le piccole e medie imprese italiane difficilmente riuscirebbero ad effettuare internamente o ancor più difficilmente sarebbero in grado di verificare pur avvalendosi di consulenti esterni.

Un'eventuale rivalutazione delle attività o svalutazione delle passività di bilancio al variare del loro (presunto) *fair value*, non è coerente con il peso e l'importanza che il criterio della prudenza riveste nella cultura ragionieristica nazionale e ciò con particolare riferimento alle aspettative degli *stakeholder* della tipica impresa italiana, i quali ricercano nel patrimonio netto contabile la caratteristica di solidità e stabilità funzionali alle loro scelte nei rapporti con l'impresa.

Occorre poi sottolineare che il sistema giuridico italiano, definito di *civil law*, presenta

⁽⁸⁾ Si veda: IASB, Exposure Draft of a Proposed IFRS for Small and Medium-sized Entities, 2007, su: <http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/DEF3CB5E-7C89-4D0B-AB85-BC099E84470F/0/SMEProposed26095.pdf>

⁽⁹⁾ Si veda: Parlamento Europeo, Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (2006/2248(INI)).

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20080183+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>

al suo interno il “sottosistema” riguardante la normativa societaria, della quale la disciplina del bilancio d’esercizio è parte integrante. L’introduzione in esso di istituti che, come abbiamo visto, derivano da sistemi giuridici del tutto differenti, può comportare, come in effetti ha comportato, elementi di alta criticità che potrebbero sfociare in una vera e propria “crisi di rigetto”.

Sono a tutti noti gli stretti legami fra i risultati di bilancio e la possibilità di soddisfare i diritti dei soci al dividendo, o l’obbligo di ricapitalizzare la società in caso di perdite, ovvero la possibilità di emettere prestiti obbligazionari, ecc. Ancor più problematico è il legame tra i risultati di bilancio e l’imposizione tributaria sul reddito d’impresa.

Pertanto, il Consiglio ha ritenuto opportuno che l’intervento in questo ambito normativo sia compiuto con particolare attenzione.

3. I Commenti generali al “Working Document of the Commission Services (DG Internal Market) Consultation Paper on Review of the Accounting Directives”

Alla luce delle prevalenti osservazioni negative ricevute, la Commissione Europea ha deciso di procedere ad una nuova serie di consultazioni nella seconda metà del 2009; anche in questa occasione. L’adozione di uno *standard* destinato alle imprese che non redigono i propri bilanci secondo gli IFRS non sarebbe, di fatto, in linea con il sistema giuscontabile e societario italiano (e degli altri paesi di *civil law*), articolato attraverso un numero minimale di regole, stabilite *ex lege*, le quali risultano integrate ed interpretate da disposizioni tecnico-operative stabilite dalla prassi. In sostanza, l’introduzione di principi contabili applicativi nel contesto normativo italiano rappresenterebbe strutturalmente un “corpo estraneo”.

L’ordinamento contabile italiano (e dei paesi di *civil law*) risponde ad un criterio generale sistemico deduttivo, incompatibile con la logica dello IASB; nel caso di adozione, dovrebbe essere riscritta (o abolita) gran parte del Codice civile, a partire dagli articoli 2423 e 2423-*bis* del Codice civile (c.c.). La clausola generale della “*true and fair view*” rappresenta lo spirito della normativa sul bilancio: la legge fissa i principi generali e, attraverso l’obbligo di integrazione e l’obbligo di deroga, fa un implicito rinvio ai principi contabili “generalmente adottati”, che integrano ed interpretano le norme di legge.

Introdurre, anche attraverso le Direttive europee, l’*IFRS for SME’s* nel diritto positivo dei Paesi di *civil law* costituirebbe, quindi, un’anomalia per i paesi legati alle leggi scritte, che per loro natura seguono, spesso con ritardo, i mutamenti indotti dal naturale processo evolutivo socio economico, ma che, con il loro implicito rinvio ai principi emanati dalle organizzazioni professionali, consentono la dovuta elasticità. Dare la facoltà agli Stati membri di richiedere l’adozione dell’*IFRS for SME’s* in alternativa alle attuali norme locali di matrice comunitaria sarebbe una soluzione egualmente errata, in quanto porterebbe a una convivenza tra due modelli difforni tra loro, nuocendo alla comparabilità di bilancio e amplificando le problematiche legate al funzionamento societario e alla determinazione della base imponibile.

In sostanza, l’intento di supportare la comparabilità a livello internazionale (nella gran parte dei casi non indispensabile per le PMI) comporterebbe paradossalmente maggiori difficoltà per la comparabilità dei dati delle PMI a livello nazionale; attribuire la facoltà di

adottare *IFRS for SME's* implicherebbe che fatalmente alcune società di minori dimensioni adotterebbero le norme nazionali, altre società applicherebbero gli *standard*, mentre altre società ancora (per esempio, appartenenti a gruppi di società che adottano gli IFRS) dovrebbero rideterminare i propri dati per la redazione del consolidamento anche in conformità ai principi contabili internazionali.

4. I commenti specifici alla proposta *IFRS for SME's*

Dall'esame della proposta dello IASB si ottiene la conferma dell'esistenza di talune concezioni di base, pesantemente incompatibili con l'ordinamento giuridico che riguarda il bilancio, attualmente vigente in Italia e derivato dalle Direttive europee.

In via del tutto preliminare, possiamo notare che l'utilizzo di una terminologia derivante in modo diretto da quella degli IFRS "*full*", può ingenerare confusioni ed imprecisioni, di cui si riportano alcuni esempi. In primo luogo, le disposizioni sono riferite ai soggetti definiti genericamente "entità": ciò può essere fonte di equivoci, in quanto non distingue la normativa riferibile alle società di capitale, rispetto a quella propria delle altre imprese ed a quella applicabile ai soggetti diversi dalle imprese stesse. La mancanza di una visione "sistemica", poi, porta a confondere parti definitorie e parti esemplificative, con conseguenti difficoltà interpretative. Ne sono esempi eloquenti taluni titoli di paragrafi, come quello che s'intitola "Immobili, impianti e macchinari", mentre il successivo ha il nome di "Attività immateriali diverse dall'avviamento": dalla lettura dei titoli, si evincerebbe che, mentre il primo si riferisce a sole tre categorie di immobilizzi materiali, il successivo considera tutti quelli immateriali, tranne l'avviamento. Non è però così, in quanto anche il primo riguarda tutti gli immobilizzi materiali.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è proposto come "principio generale": ciò, pur venendo incontro all'esigenza di chiarezza, messa in discussione dall'infelice dizione contenuta nell'attuale testo dell'art. 2423-*bis* c. c., introduce elementi di oggettivo contrasto con l'ordinamento vigente: si pensi, ad esempio, ai proposti criteri di iscrizione delle attività in bilancio, che prescindono dalla natura del contratto che sta alla base della loro acquisizione (compravendita, affitto, comodato, ecc.) e prevedono soltanto che deve trattarsi di risorse "controllate", dalle quali "è probabile" che affluiscano all'entità i benefici economici futuri.

È chiaro che le suddette condizioni non garantiscono affatto ad un creditore della società di poter subentrare, in caso di necessità, nel godimento parziale o totale di quei flussi di benefici economici; questa preoccupazione è invece ben presente nell'ordinamento attuale.

Anche nella nuova versione della proposta, è definitivamente abbandonata la c.d. "continuità dei bilanci", ovvero la previsione, contenuta nell'art. 7 del D. Lgs. 87/92, che recepisce l'art. 31 lettera f) della IV Direttiva CEE, secondo la quale "lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente". La previsione di rettifiche reddituali o patrimoniali ad effetto retroattivo, che provocano la modifica dei saldi contabili di apertura, contrasta fortemente con l'ordinamento giuridico italiano, il quale lega alle risultanze del bilancio d'esercizio importanti conseguenze sui rapporti giuridico patrimoniali fra la società ed i soci, lo Stato, i terzi,

che basano le proprie scelte sulla presunzione della certezza del diritto. L'abbandono del principio della continuità dei bilanci potrebbe minare alle fondamenta taluni istituti giuridici: si pensi alle conseguenze della modifica dei saldi di inizio periodo dei conti intitolati al patrimonio netto, con riferimento alla validità delle delibere di approvazione della destinazione dei dividendi, agli obblighi connessi con le disposizioni di cui agli art. 2446 e 2447 c. c., all'emissione di prestiti obbligazionari, alla possibilità di distribuire utili in presenza di taluni oneri pluriennali da ammortizzare e così via.

In quest'ottica si deve considerare anche la proposta di redigere il conto economico secondo la struttura detta "complessiva", che accomuna i risultati economici di periodo ad altre variazioni di patrimonio netto, aggiungendo così ulteriori elementi di confusione.

Possibili fonti di incomprendimento per l'utilizzatore italiano possono risultare anche da talune disposizioni espresse con palese riferimento ai sistemi contabili "patrimoniali", non più utilizzati in Italia dalla metà dello scorso secolo. A titolo esemplificativo, notiamo che al paragrafo 13.19 si richiede, in sede di valutazione delle rimanenze, di rilevare a conto economico una "perdita", se il valore recuperabile risulta inferiore a quello di carico e, con pari evidenza, nel paragrafo successivo s'invita a registrare in contabilità il costo attribuibile ai prodotti venduti, nel momento in cui avviene la vendita.

Con riferimento ai possibili interventi del Legislatore comunitario, si rileva come, senza stravolgere l'attuale ordinamento, potrebbe essere ragionevole estrarre dal documento le disposizioni interessanti (come ad esempio la contabilizzazione del leasing finanziario), da assumere secondo il procedimento delle direttive europee, recepite nell'ordinamento nazionale attraverso leggi ordinarie. In questa prospettiva, per esempio, in Italia potrebbe essere eliminato l'oscuro riferimento alla "funzione economica dell'elemento.." contenuto nell'art. 2423-*bis* del Codice civile. Se necessario, si potrebbero integrare le disposizioni, regolando altre fattispecie, nelle quali il Legislatore ritenga effettivamente prevalente l'aspetto sostanziale su quello formale, senza inserire un pericoloso principio generale.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di adottare nei prospetti quantitativi di bilancio i valori correnti, anche se superiori a quelli di carico, se il Legislatore lo riterrà opportuno per talune voci, come gli strumenti finanziari derivati, potrà regolare le singole fattispecie come deroga al principio generale del costo, con ciò non riducendo la portata generale del principio di prudenza, che ci auguriamo resti immutato nella sua valenza di asimmetria fra il trattamento degli elementi favorevoli e sfavorevoli. A questo proposito giova ricordare i recenti provvedimenti presi a livello comunitario e nazionale per scongiurare alcuni effetti dirompenti propri dell'utilizzo del *fair value* secondo gli IAS 32 e 39, a seguito della crisi mondiale non ancora del tutto superata.

In conclusione, si osserva che il comportamento dell'Unione Europea in tema di rappresentazione economico finanziaria delle piccole imprese sembra piuttosto confuso e le proposte che sono state effettuate rischiano di rompere equilibri che si sono creati in lunghi anni di lavoro, senza la prospettiva - nel caso degli *IFRS for SME's* - di ottenere benefici che superino i costi necessari.

In questo periodo di crisi dei mercati finanziari sarebbe, perciò, necessario rivedere le situazioni esistenti definendo regole certe, trasparenti e non ambigue, capaci di modificare le disposizioni inadeguate e di creare un sistema di norme funzionali ed efficaci. In questa prospettiva *IFRS for SME's* fornisce sicuramente interessanti spunti di riflessione, che devono essere attentamente considerati, mantenendo, tuttavia, l'attuale articolazione nor-

mativa, che individua nelle direttive contabili comunitarie (eventualmente modificate e riviste) il riferimento normativo per lo sviluppo della disciplina giuscontabile e della prassi nazionale.

5. I Commenti generali al “Working Document of the Commission Services (DG Internal Market) Consultation Paper on Review of the Accounting Directives”

Nel febbraio 2009, la Commissione europea ha promosso una consultazione dal titolo “*Cutting Accounting Burden for Small Business / Review of the Accounting Directives*”, in tema di “micro imprese”.

Il CNDCEC ha risposto, riconoscendo che le direttive contabili sono state concepite negli anni '70 e che l'ambiente competitivo in cui le disposizioni tecnico-contabili sono collocate si è andato modificando nel corso di questi 30 anni, sia per l'allargamento dei confini della Comunità Europea, sia perché il tessuto economico dei Paesi membri si è modificato, sia perché le esigenze degli *stakeholder* sono conseguentemente ed inevitabilmente mutate. Ciò premesso, si ritiene che lo sviluppo delle direttive contabili non possa non partire da un'approfondita analisi delle esigenze delle imprese e degli *stakeholder* a cui tali norme sono indirizzate.

A questo proposito, l'approccio *bottom-up* sembra essere un'impostazione che consente di definire, anzitutto, i bisogni delle imprese di minori dimensioni che rappresentano il tessuto economico dell'Unione Europea e, per questo, appare condivisibile.

Proprio in virtù del fatto che le direttive interessano un vastissimo numero di piccole e medie imprese, sembra giusto non seguire acriticamente le disposizioni previste dallo IASB, orientate a realtà di diversa dimensione e attitudine verso i mercati finanziari.

Le indicazioni delle “nuove” direttive contabili dovrebbero, perciò, essere in linea con i principi generali degli IFRS, solo laddove tale comportamento supporti una migliore rappresentazione economico-finanziaria per la generalità delle imprese a cui le direttive contabili sono riferite.

Il documento di consultazione parte dal presupposto che le micro-imprese siano esentate dalla pubblicazione dei dati di rendicontazione economico-finanziaria. A parere del CNDCEC, appare opportuno prevedere un sistema modulare, in cui la dimensione e la rilevanza delle imprese debba essere proporzionale agli obblighi di trasparenza di redazione del bilancio e di *governance*. Tuttavia, sempre con riferimento al menzionato progetto di “semplificazione contabile”, si ritiene errato non prevedere adeguate forme di rendicontazione e controllo per le società di capitali che operano all'interno della Comunità Europea. La scarsa attendibilità dei dati concernenti la situazione patrimoniale-finanziaria e l'andamento economico delle micro-imprese rischia di minare la credibilità degli operatori del settore, nocendo in modo notevole sui rapporti che tali imprese hanno con gli interlocutori finanziari e commerciali, nonché eventualmente anche con l'Erario.

In altre parole, il beneficio della responsabilità limitata, concesso all'imprenditore che opera in forma di società di capitali e che trasferisce così sulla società nel suo complesso i costi dell'insuccesso e dell'insolvenza (si pensi alle piccole imprese fornitrici, ai dipendenti, all'Erario), deve trovare un contemperamento, una contropartita, nel dovere di *accountability*, ossia nel dovere di rendere conto del suo operato, mediante pubblicazione di conti

annuali redatti con qualità e trasparenza e sottoposti a revisione da parte di soggetti qualificati e indipendenti. Solo in tal modo l'imprenditore rende partecipi gli *stakeholders* del suo operato e consente loro di misurare il rischio di credito che essi si assumono. Peraltro, il percorso del progetto di semplificazione contabile non è definito e non sembra ragionevole prendere come assunto un progetto ancora in via di approvazione. In aggiunta, anche qualora le proposte inerenti al progetto di semplificazione dovessero essere approvate, la previsione di non pubblicazione dei conti annuali rappresenta una facoltà che deve essere sancita a livello nazionale.

Bisogna infine sottolineare come questa proposta dell'Unione europea renda ancora più confusa la prospettiva di regolazione contabile, rispetto a quanto già segnalato nel paragrafo precedente. Attualmente, infatti, è in corso un processo di innalzamento dei limiti fissati per la possibilità di adottare il bilancio in forma abbreviata: se venissero adottate entrambe le proposte, ovvero gli IFRS per le PMI e la semplificazione per le micro imprese, in Italia ci troveremmo di fronte alle seguenti tipologie di società ed enti, con riferimento alla normativa sul bilancio d'esercizio:

- 1) che applicano gli IAS / IFRS per obbligo;
- 2) che applicano gli IAS / IFRS per scelta;
- 3) che applicano gli IFRS per le PMI ai bilanci ordinari;
- 4) che applicano gli IFRS per le PMI sui bilanci in forma abbreviata;
- 5) che non redigono per obbligo alcun bilancio d'esercizio

6. Conclusioni

In questi ultimi due anni il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, attraverso la propria Commissione di studio, ha contribuito al dibattito europeo in tema di principi contabili per le imprese di minori dimensioni, difendendo le esigenze dei professionisti e dei loro clienti.

In particolare il suo intervento ha perseguito l'obiettivo di valorizzare il grande patrimonio culturale e tecnico della tradizione contabile italiana e, più in generale, dell'Europa continentale, senza chiudersi rispetto alle possibilità di miglioramento, costituite da taluni aspetti innovativi contenuti negli *standard* internazionali.

Quando sarà terminata questa importante fase istruttoria e l'Unione Europea avrà preso le proprie decisioni, il compito del CNDCEC potrebbe essere ancor più impegnativo, dovendo guidare i professionisti e gli operatori economici in quella che potrebbe divenire una difficile fase di transizione.

GIANFRANCO CAPODAGLIO
Professore ordinario di Economia aziendale
Dottore commercialista